

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) GAMBARO	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 12/12/2013 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente era titolare di un rapporto di conto corrente e di un prestito personale ottenuto dall'intermediario resistente e, al contempo, garante del mutuo fondiario concesso dallo stesso intermediario al proprio figlio.

In seguito al mancato pagamento di 7 rate del mutuo fondiario (per un importo complessivo di Euro 5.336,80) da parte del figlio del ricorrente, con lettera dell'1/02/11 l'intermediario costituiva in mora entrambi i condebitori, richiedendo il pagamento delle rate scadute e del debito residuo; contestualmente, l'intermediario costituiva in mora anche il ricorrente in relazione al prestito personale, richiedendo il rimborso immediato dell'importo finanziato (Euro 8.370,54) e il rientro dell'esposizione del conto corrente (pari a Euro 2.490,48).

Con lettera del 21/02/11 l'intermediario informava il ricorrente che la sua posizione era stata affidata ad una società terza per il recupero stragiudiziale dei crediti, che, con lettera del 23/02/11, invitava il ricorrente all'immediata regolarizzazione della posizione.

In data 22/03/11 il ricorrente bonificava al figlio l'importo di Euro 6.373,50, affinché potesse pagare integralmente le rate insolute del mutuo e le relative more e contestualmente l'intermediario azzerava l'utilizzo della carta di credito del ricorrente, che nel frattempo era stata revocata unitamente allo scoperto di conto corrente.

Con comunicazione del 27/07/11 l'intermediario informava il ricorrente che il mancato pagamento avrebbe comportato la classificazione a sofferenza del suo nominativo e la conseguente segnalazione agli organi competenti; segnalazione avvenuta il successivo 17/10/2011.

Con reclamo del 13/04/12, il ricorrente chiedeva di: *i)* riclassificare “*in bonis*” la propria posizione avendo regolarmente pagato le rate del prestito personale; *ii)* ripristinare formalmente la concessione del finanziamento con conseguente comunicazione del relativo piano di ammortamento; *iii)* ricevere gli estratti conti analitici relativi al prestito personale; *iv)* ricevere l'importo di Euro 1.000,00 a titolo di rimborso forfettario per il danno recato alla sua immagine di buon pagatore.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente presentava ricorso all'ABF, con il quale, richiamate le circostanze e i fatti illustrati in fase di reclamo, ha chiesto all'Arbitro “*1) (...) messa in bonis posizione; 2) (...) rettifica segnalazione CRIF; 3) (...) estratto c/ analitico prestito (...); 4) (...) indennizzo a titolo forfetario dell'importo di € 1.000.00 (...) per deterioramento immagine*”.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, ricostruiti i fatti e le circostanze richiamati dal ricorrente, ha fatto presente:

- di essersi reso disponibile a “*definire la vertenza in corso ripristinando lo “status quo ante” mediante la rimessione in termini del prestito personale, previo pagamento degli insoluti eventualmente maturati e dello scoperto di c/c riclassificando la posizione da sofferenza a bonis e con rettifica della Crif*”;
- che la segnalazione a sofferenza era stata determinata dal mancato pagamento, protratto nel tempo, del residuo capitale del prestito personale, divenuto immediatamente esigibile, ai sensi dell'art. 4 del contratto di finanziamento, che prevedeva la risoluzione del rapporto in presenza di eventi pregiudizievoli, quale era il mancato pagamento delle rate di mutuo fondiario, relative alla posizione collegata del figlio di cui il ricorrente era fideiussore.

Con successiva replica il ricorrente ha precisato che l'estratto conto del prestito personale, ricevuto non era corretto, non conteggiando tutte le rate versate a partire dal mese di febbraio 2012. Per suo conto, l'intermediario ha nuovamente ribadito la sua disponibilità a definire la vertenza in corso con le modalità già comunicate.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità della segnalazione in sofferenza del suo nominativo nella Centrale Rischi operata dall'intermediario, in relazione al mancato rimborso del prestito personale dallo stesso ricevuto, avendo regolarmente provveduto al pagamento delle relative rate. L'intermediario resistente ha replicato: *i)* di aver comunicato al ricorrente la decadenza dal beneficio del termine in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del contratto di finanziamento concluso dal ricorrente, secondo cui “*La Banca si riserva il diritto in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 15 giorni successivi alla scadenza della stessa, come pure in presenza di eventi pregiudizievoli (es.: protesti, azioni cautelative e/o esecutive, procedure concorsuali) nei confronti del prestatario e/o dei garanti o coobbligati, di considerare risolto il prestito e di esigere, quindi, l'immediato rimborso anticipato dello stesso*”; nonché *ii)* di aver provveduto alla segnalazione del ricorrente nella Centrale Rischi in conseguenza del mancato rimborso integrale del prestito. Ancorché dalla documentazione allegata al ricorso il finanziamento erogato al ricorrente risulti classificato presso la Centrale Rischi come “*estinto*” e senza alcuna rata scaduta e non pagata, è fatto pacifico tra le parti l'avvenuta segnalazione in sofferenza del nominativo del ricorrente da parte dell'intermediario resistente.

Al riguardo, sulla base della documentazione prodotta dalle parti, il Collegio non può non rilevare l'illegittimità dell'atto di decadenza dal beneficio del termine nel rapporto di finanziamento personale intestato al ricorrente e, per l'effetto, l'illegittimità della segnalazione del ricorrente in Centrale Rischi. Contrariamente a quanto ritenuto dall'intermediario resistente, il mancato pagamento delle rate del mutuo fondiario da parte del figlio del ricorrente, e di cui lo stesso ricorrente è garante, non costituisce uno degli "eventi pregiudizievoli" previsti dall'art. 4 del contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente al ricorrere dei quali la banca può far decadere il debitore dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c. L'inadempimento lamentato dall'intermediario attiene ad un rapporto negoziale distinto, intercorso tra l'intermediario e il figlio del ricorrente, che non si ripercuote in alcun modo sul corretto adempimento del rapporto contrattuale instaurato con il ricorrente. Senza considerare che il ricorrente, in qualità di garante, si è prontamente attivato mettendo a disposizione del figlio la provvista necessaria per il pagamento del debito residuo, l'art. 4 del contratto richiamato dall'intermediario fa comunque riferimento ad "eventi pregiudizievoli (...) nei confronti del prestatario" (i.e. il ricorrente) "e/o dei garanti o coobbligati" dello stesso ricorrente; eventi che, tuttavia, nel caso in esame sono del tutto assenti.

Ciò posto, ed accertata quindi la non legittimità della segnalazione in Centrale Rischi del nominativo del ricorrente, si deve procedere all'esame della domanda risarcitoria che il ricorrente ha formulato nel limite di Euro 1.000,00. A tal proposito, il Collegio, in linea con il proprio consolidato orientamento, conferma che l'illegittima segnalazione di un nominativo nelle centrali rischi private lede il diritto assoluto del segnalato alla sua reputazione, nella specie alla reputazione di buon pagatore, tutte le volte, come nel caso che ci occupa, in cui è ragionevolmente prevedibile che l'informazione possa assumere una funzione causale nella produzione del danno non patrimoniale del cliente. Nel caso in esame, il Collegio rileva, inoltre, che il comportamento dell'intermediario è stato particolarmente scorretto e negligente, avendo preteso la decadenza dal beneficio del termine in favore del ricorrente in assenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente (art. 1186 c.c.) e dal contratto. Il Collegio, pertanto, condanna la banca al risarcimento del danno non patrimoniale subito dal cliente, che liquida in via equitativa in Euro 1.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la non legittimità dell'atto di decadenza dal beneficio del termine nel rapporto di finanziamento personale intestato al ricorrente; accerta altresì l'illegittimità della segnalazione del ricorrente in Centrale Rischi e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.000,00 equitativamente determinata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO